



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio

Settore Emissioni e Rischi Ambientali

graziano.volpe@regione.piemonte.it

Classificazione 13.80/AUEM/A16000/9/2015A/A16000

Alla Associazione Professione Lavandai
pulimax@pec.it

p.c. Province Piemontesi
protocollo.generale@cert.provincia.alessandria.it
provincia.asti@cert.provincia.asti.it
protocollo@cert.provincia.biella.it
protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
protocollo@provincia.novara.sistemapiemonte.it
protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it
protocollo@cer.provincia.verbania.it
presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it

Oggetto: Richiesta di informazioni su d.d. 21 dicembre 2015, n. 564 per rinnovo autorizzazioni emissioni in atmosfera pulitintolavanderie

In riferimento alla richiesta di chiarimenti circa all'applicazione della determinazione dirigenziale n. 564 del 21 dicembre 2015 (D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti costituiti da uno o più impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami (escluse le pellicce) e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso, rinnovo dell'autorizzazione di carattere generale di cui alla d.d. 10 settembre 2004, n. 279.) si forniscono le seguenti precisazioni e delucidazioni relativamente alle problematiche evidenziate:

1) Spese di Istruttoria, marche da bollo e oneri:

In merito alla sussistenza o meno di una disciplina uniforme sul territorio regionale in materia di oneri d'istruttoria si evidenzia come, relativamente alla materia in oggetto indicata, una regolazione uniforme discenda dal d.p.r. 59/2013 (recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi) che all'articolo 8 prevede la possibilità di stabilire oneri istruttori inerenti ai procedimenti amministrativi ricadenti nel suo ambito applicativo.

Con il regolamento regionale 6 luglio 2015, n. 5/R, la Regione ha quindi disciplinato i contenuti della domanda di autorizzazione unica ambientale e con successivo regolamento, che sarà adottato a breve, saranno stabiliti i relativi oneri istruttori applicabili uniformemente sul territorio regionale, in attuazione dei criteri fissati dal legislatore regionale, con l'articolo 23 della legge regionale 5/2015 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione) a sua volta attuativo dell'articolo 8 del d.p.r. 59/2013. Gli oneri istruttori ivi previsti includono i costi delle attività espletate dalle varie Amministrazioni coinvolte in via endoprocedimentale oltre che quelli istruttori degli Sportelli unici (ex art. 4, co. 13 del d.p.r. 160/2013).

Con specifico riferimento all'assolvimento dell'imposta di bollo si conferma che nell'ambito del procedimento di adesione all'autorizzazione in via generale, l'imposta di bollo si applica solo con riferimento alla domanda, inserendo nell'apposito campo della procedura telematica il relativo codice identificativo, stante l'operatività del silenzio assenso decorsi 45 giorni dalla stessa; per le procedure che si concludono con un espresso provvedimento autorizzativo l'imposta di bollo si applica anche su quest'ultimo; l'imposta di bollo non si applica sulla sola "presa d'atto".

Si rammenta infine che la legge 147/2013 (c.d. legge di Stabilità per l'anno 2014), nell'ottica di favorire la digitalizzazione dell'attività amministrativa, ha previsto che per le istanze trasmesse per via telematica l'imposta è dovuta "nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento", essendo riferita al documento informatico in quanto tale.

2) Presentazione domanda di rinnovo

Le domande di adesione all'autorizzazione di carattere generale devono essere presentate al SUAP secondo quanto previsto dal regolamento regionale 6 luglio 2015, n. 5/R, le con le modalità indicate dal SUAP stesso.

Sul Portale Sistema Piemonte è reso disponibile un apposito servizio digitale pubblicato sui siti istituzionali delle autorità competenti e della Regione, che consente la compilazione guidata della domanda di autorizzazione comprensiva della documentazione tecnica e degli allegati.

I SUAP possono realizzare propri servizi per la compilazione guidata della domanda, secondo quanto previsto dal regolamento regionale n. 5/R che definisce le specifiche tecniche di interoperabilità.

Nel caso di predisposizione dell'istanza attraverso il Portale Sistema Piemonte, sono possibili i seguenti casi:

- SUAP che hanno accettato di ricevere l'istanza dal Sistema: in tal caso, una volta caricata l'istanza firmata, il Sistema la invia al SUAP territorialmente competente e il gestore riceve una comunicazione via PEC attestante l'invio.
- SUAP non integrati con il Sistema: in tal caso, una volta caricata l'istanza firmata, il Sistema informa l'utente che l'istanza è stata consolidata e non è più modificabile. Il gestore dovrà inoltrare l'istanza firmata e tutti gli allegati al SUAP territorialmente competente (d.p.r.160/2010), secondo le modalità da esso previste. Per conoscere le modalità d'invio, si consiglia di consultare il portale Impresa in un giorno (<http://www.impresainungiorno.gov.it/sportelli-suap>).

3) Rinnovo contestuale al cambio di gestione:

Nel caso di cambio di gestione sono le parti a concordare le modalità con cui avviene il passaggio di titolarità; pertanto o il gestore titolare dell'autorizzazione comunica agli enti competenti la variazione di ragione sociale ai fini della volturazione della documentazione agli atti e successivamente il nuovo gestore subentrante richiede il rinnovo dell'autorizzazione, oppure il gestore titolare dell'autorizzazione ne richiede il rinnovo e in seguito comunica agli enti competenti la variazione di ragione sociale ai fini della volturazione della documentazione agli atti. In entrambi i casi il rinnovo dell'autorizzazione deve essere richiesto entro il 24 giugno 2016.

4) Scadenza decennale delle AVG:

Tutte le attività di pulitintolavanderia autorizzate sulla base della autorizzazione di carattere generale adottata con d.d. n. 279 del 10 settembre 2004 devono aderire alla nuova autorizzazione di carattere generale adottata con d.d. n. 564 del 21 dicembre 2015.

Le lavanderie che debbano effettuare una modifica sostanziale successivamente al 21 dicembre 2015 devono richiedere l'autorizzazione a mettere in atto la modifica aderendo alla nuova autorizzazione di carattere generale, che costituisce contestualmente il rinnovo della precedente autorizzazione.

5) Trasmissione piano di Gestione dei solventi

Il primo invio del piano di gestione dei solventi dovrà essere effettuato entro il 31 marzo 2017 (relativamente alle registrazioni effettuate nel 2016).

Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di trasmissione del piano di gestione dei solventi si ritiene sufficiente l'invio delle sommatorie mensili delle registrazioni di cui

al punto 12 dell'Allegato 3 alla d.d. n. 564 del 21 dicembre 2015 e del piano di gestione dei solventi di cui al punto 13 del medesimo allegato.

Le registrazioni di cui al punto 12 dell'allegato 3 dovranno essere conservate in stabilimento, su supporto cartaceo o digitale, a disposizione delle autorità di controllo.

Al momento non è stato predisposto un portale per l'acquisizione telematica dei dati relativi al piano di gestione dei solventi, pertanto in assenza di tale strumento, di cui si sta valutando la realizzazione, i dati dovranno essere trasmessi, tramite PEC.

6) Tempistica dell'allegato 2A

La domanda di adesione all'autorizzazione deve essere presentata almeno 45 giorni prima dell'installazione, del trasferimento o della modifica dello stabilimento.

Il gestore è autorizzato in via generale ai sensi del d.lgs. 152/2006 a decorrere dal 46° giorno dalla presentazione della domanda, pertanto se intende avviare l'esercizio in tale 46° giorno deve aver comunicato la messa in esercizio con 15 giorni di anticipo, quindi al 30° giorno dalla presentazione della domanda di adesione.

Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 272, comma 3, che prevedono che entro 45 giorni dalla presentazione della domanda, la Provincia o la Città metropolitana di Torino possa negare l'autorizzazione in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale, anche in relazione a quanto stabilito dal Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria.

7) Compilazione dell'allegato 2A e 2B

E' necessario fornire le coordinate geografiche o, in alternativa, i dati catastali.

Nel caso di adesione alla nuova autorizzazione per il rinnovo dell'autorizzazione, presentata in base alla d.d. n. 279 del 10 settembre 2004, è necessario indicare la data di adesione, tale dato dovrebbe essere noto al gestore in quanto, sulla base del punto 7) dell'allegato 2 della suddetta determinazione, avrebbe dovuto conservare in stabilimento, a disposizione degli organismi preposti al controllo la copia della documentazione trasmessa; tale informazione inoltre è reperibile nel documento di "presa d'atto" della Provincia. Tale dato può essere eccezionalmente richiesto, per le vie brevi, alla Provincia o alla Città Metropolitana.

Si conferma che il quantitativo annuo massimo di solvente utilizzato e il quantitativo annuo massimo di prodotto pulito e asciugato da indicare nei dati tecnici sono i quantitativi massimi a pieno regime relativi alle macchine installate.

Per quanto riguarda la scheda di sicurezza, le dimensioni dei file indicate non sono tali da essere rifiutate dal Portale Sistema Piemonte, si potrebbero invece verificare problemi legati al formato del file; a tale proposito si ricorda che sono ammessi solo i seguenti formati di documenti:

Formato	Estensione
File PDF firmato	.pdf.p7m
File grafico firmato	.jpg.p7m
File grafico firmato	.jpeg.p7m

Distinti saluti.

Il Dirigente del Settore
(*arch. Graziano VOLPE*)

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

referente:
Roberta Baudino
Tel. 0114324678